

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

505/2023/R/EEL

**DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER
L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CREDITI NON RECUPERABILI
DA TERNA A CAUSA DELL'INSOLVENZA DI UTENTI DEL
DISPACCIAMENTO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

7 novembre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) relativamente alla definizione dei criteri e delle procedure per l’individuazione e la gestione dei crediti non recuperabili da Terna a causa dell’insolvenza di utenti del dispacciamento.

Ciò consente di adottare criteri e procedure standardizzati, coerenti con l’attuale quadro regolatorio, evitando di analizzare, all’occorrenza, le singole richieste che vengono presentate da Terna per la reintegrazione dei crediti non recuperabili, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 49, comma 49.3, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **30 novembre 2023**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Generazione e Assetti per la Transizione energetica (GAT)
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 – Milano
tel. 02.655.65.290
PEC istituzionale: protocollo@pec.arera.it
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Oggetto della consultazione	6
2. Elementi di contesto.....	6
3. Orientamenti	9

1. Oggetto della consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità finalizzati alla definizione dei criteri e delle procedure per l’individuazione e la gestione dei crediti non recuperabili da Terna a causa dell’insolvenza di utenti del dispacciamento (di seguito: UdD).
- 1.2 Attualmente trova applicazione l’articolo 49, comma 49.3, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 in cui è previsto che, per effetto dell’insolvenza di un UdD, qualora dovessero emergere crediti che non trovano completa copertura nel sistema di garanzie (di seguito: crediti non recuperabili), Terna sia tenuta a darne immediata comunicazione all’Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo.
- 1.3 Non sono al momento definiti criteri specifici, né una procedura standard allo scopo. Pertanto, in passato (si vedano le deliberazioni 218/2018/R/eel e 206/2020/R/eel), l’Autorità ha analizzato, all’occorrenza, le singole richieste presentate da Terna per la reintegrazione dei crediti non recuperabili, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato articolo 49, comma 49.3.
- 1.4 Con il presente documento per la consultazione, pertanto, vengono presentati gli orientamenti dell’Autorità funzionali all’adozione di criteri e procedure standardizzati, coerenti con l’attuale quadro regolatorio. In particolare, il capitolo 2 evidenzia le recenti evoluzioni del quadro regolatorio che hanno consentito di limitare significativamente, rispetto al passato, l’esposizione di Terna (e quindi del sistema elettrico) al rischio di controparte e quindi prevenire l’insorgenza di crediti non recuperabili. Tali evoluzioni regolatorie rappresentano il punto di partenza per la definizione dei criteri e delle procedure per l’individuazione e la gestione dei crediti non recuperabili da Terna, i cui orientamenti sono presentati nel capitolo 3.
- 1.5 La regolazione che seguirà la presente consultazione troverà iniziale applicazione nel contesto regolatorio di cui alla deliberazione 111/06 (ad esempio al momento ci si riferisce ai crediti non recuperabili maturati da Terna nei riguardi degli utenti del dispacciamento in immissione e prelievo) e successivamente dovrà essere raccordata con il TIDE (approvato con la deliberazione 345/2023/R/eel) a partire dalla data in cui quest’ultimo inizierà a produrre effetti (attualmente fissata all’1 gennaio 2025) riferendosi esplicitamente ai BRP e ai BSP¹.

2. Elementi di contesto

- 2.1 Con le deliberazioni 218/2018/R/eel e 206/2020/R/eel, l’Autorità ha dato seguito alle richieste di Terna, formulate nell’ambito delle disposizioni del richiamato

¹ Nella nuova disciplina il BRP (Balance Responsible Party) è il soggetto che stipula con Terna il contratto di dispacciamento ed è responsabile della programmazione di produzione/consumo, il BSP (Balancing Service Provider) è il soggetto che stipula con Terna il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali ed è responsabile dell’erogazione di tali servizi.

articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, di reintegrazione dei crediti non recuperabili relative, rispettivamente, al periodo compreso dal 2006 al 2015 e al periodo compreso tra il 2017 e il 2019.

2.2 Al fine della reintegrazione, l'Autorità ha innanzitutto analizzato le azioni poste in essere da Terna (evidenziate nell'ambito della comunicazione prevista ai sensi delle richiamate disposizioni contenute nella deliberazione 111/06) per il recupero dei suddetti crediti; la prassi adottata da Terna si può sintetizzare nei seguenti passaggi:

- risoluzione del contratto di dispacciamento a seguito della mancata integrazione della garanzia;
- escussione della garanzia: i crediti afferenti alle richieste erano interamente relativi ad UdD in prelievo che avevano prestato le proprie garanzie nelle forme tradizionali (fideiussione o deposito cauzionale);
- azioni funzionali al recupero crediti anche in ambito giudiziale: tali azioni sono state portate avanti anche dopo le sessioni di conguaglio al fine di poter recuperare anche i crediti conseguenti all'insorgenza di rettifiche di *settlement* e tardive;
- richieste ad hoc all'Autorità ai fini del recupero dei crediti non coperti interamente dal sistema di garanzie, fermo restando il proseguimento delle azioni di cui al precedente alinea.

2.3 Con le deliberazioni 218/2018/R/eel e 206/2020/R/eel, l'Autorità, ritenuto che Terna avesse posto in essere tutte le azioni possibili ai fini del recupero dei crediti, nel dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, ha previsto di non istituire un apposito corrispettivo, tenendo conto dell'occasionalità e della limitata entità degli importi in questione. Inoltre, nell'ambito delle richiamate deliberazioni, l'Autorità ha stabilito che:

- l'onere risultante dalle richieste fosse posto a carico del sistema mediante il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. *uplift*);
- eventuali importi recuperati successivamente da Terna, ad esempio nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali portate avanti nei confronti degli UdD insolventi, fossero posti a riduzione del medesimo *uplift*.

2.4 Nell'ottica di mitigare il più possibile le situazioni di insolvenza degli UdD² in prelievo e, quindi, le connesse ricadute negative su tutto il sistema elettrico, la regolazione negli ultimi anni si è evoluta a più riprese:

- è stato introdotto un meccanismo di verifica preventiva della congruità delle garanzie prestate in fase di acquisizione dei clienti;
- è stato azzerato il tempo di risoluzione contrattuale dei contratti di dispacciamento e trasporto, ovvero il passaggio del punto di prelievo dal contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente per il quale viene

² Riconducibili all'incremento repentino dei volumi sottesi al contratto di dispacciamento in prelievo e a una programmazione non in linea con i consumi attesi con un conseguente sbilanciamento di entità maggiore rispetto a quanto mediamente coperto dalla garanzia.

- comunicata la risoluzione del contratto all'esercente il servizio di ultima istanza;
- è stata promossa una gestione più efficace del sistema delle garanzie ai sensi della deliberazione 111/06.
- 2.5 In particolare, con la deliberazione 272/2019/R/eel, è stato introdotto un controllo ex ante del livello della garanzia prestata a Terna rispetto alla PMA (potenza media annua) dei clienti acquisiti³. Tale regolazione comporta pertanto, per l'UdD, il venire meno della possibilità di incrementare i volumi sottesi al proprio contratto di dispacciamento oltre il limite consentito dalla capienza delle garanzie prestate e risultare repentinamente scoperto.
- 2.6 Con la deliberazione 37/2020/R/eel sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto in prelievo, resa più rapida ed efficiente, e alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza (tempo di attesa della risoluzione). Rispetto alla situazione previgente, le previsioni della deliberazione 37/2020/R/eel azzerano il tempo di risoluzione contrattuale che precedentemente era di 17 giorni lavorativi⁴.
- 2.7 Va, infine, menzionato che l'attuale sistema delle garanzie gestito da Terna, disciplinato nell'Allegato A.61 del Codice di rete, con particolare riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo, prevede:
- a) il monitoraggio giornaliero della capienza della garanzia prestata da ciascun UdD rispetto all'esposizione cumulata settimanale⁵; ciò consente di intercettare in maniera più tempestiva situazioni critiche di crescita della medesima esposizione;
 - b) a seguito dell'aggiornamento del medesimo Codice di rete, approvato con la deliberazione 83/2019/R/eel, che le tempistiche per la richiesta di integrazione della garanzia siano pari a 7 giorni lavorativi e che alla loro scadenza, in caso di mancata reintegrazione da parte dell'UdD, il contratto possa essere risolto (tempo di attesa integrazione)⁶.
- 2.8 In relazione al monitoraggio delle garanzie prestate, analoghe previsioni sono applicate con riferimento ai contratti di dispacciamento in immissione anche con riferimento alla riduzione delle tempistiche di attesa di integrazione della garanzia.
- 2.9 Le disposizioni introdotte hanno consentito da un lato di aggiornare tempestivamente le garanzie a copertura dell'esposizione del sistema e dall'altro di ridurre le tempistiche di risoluzione dei contratti in caso di inadempimento. Il combinato disposto di questi interventi consente di ridurre l'esposizione del sistema e, quindi, i potenziali crediti non recuperabili.

³ Tali disposizioni trovano applicazione dal 1 aprile 2020.

⁴ Tali disposizioni trovano applicazione dal 1 gennaio 2021.

⁵ Pari agli oneri cumulati degli ultimi sette giorni relativi allo sbilanciamento fisico, al dispacciamento e allo sbilanciamento a programma.

⁶ Precedentemente tali tempistiche erano pari a 10 giorni lavorativi.

- 2.10 Va evidenziato, infine, che, oltre all'incremento dell'esposizione dell'operatore che ha determinato la richiesta di integrazione della garanzia, la voce di maggiore incidenza rispetto allo scoperto di Terna è imputabile allo sbilanciamento che si verifica in tale intervallo temporale poiché, a causa della propria situazione di sofferenza, l'UdD potrebbe non programmare correttamente (o, nel caso peggiore, interrompere la programmazione e sbilanciare del 100% rispetto ai prelievi attesi). Con l'attuale regolazione tale situazione riguarda esclusivamente il tempo di attesa per l'integrazione della garanzia a cui si possono aggiungere i tempi per il preavviso della risoluzione del contratto di dispacciamento così come previsto nel contratto stesso⁷.

Riduzione del tempo di attesa di integrazione della garanzia e di risoluzione contrattuale rispetto alla situazione previgente alle deliberazioni 89/2019 e 37/2020




Figura 1

3. Orientamenti

- 3.1 L'Autorità ritiene opportuno definire una procedura standardizzata per l'individuazione e la gestione dei crediti non recuperabili da parte di Terna, tenendo conto dell'evoluzione del quadro regolatorio descritta nel paragrafo 2, che ha consentito di ridurre l'esposizione del sistema elettrico e, quindi, i potenziali crediti non recuperabili da Terna. Più in dettaglio occorre stabilire:
- quali crediti possono essere ritenuti non recuperabili e, conseguentemente, possono essere coperti;
 - le modalità attraverso cui avviene la copertura, nei confronti di Terna, dei crediti non recuperabili.
- 3.2 Gli orientamenti espressi nel prosieguo riguardano sia gli UdD in prelievo sia gli UdD in immissione.

⁷ Cfr. articolo 13 del contratto di dispacciamento in prelievo e articolo 14 del contratto di dispacciamento in immissione (Allegato A.26 al Codice di rete di Terna) che prevedono la possibilità di un preavviso di massimo 5 giorni.

Individuazione dei crediti non recuperabili ammessi alla copertura

- 3.3 In relazione al punto 3.1, lettera a), al fine di mantenere un incentivo finanziario al recupero del credito da parte di Terna, l’Autorità è orientata a prevedere che siano ammessi crediti, non già coperti dall’escussione delle relative garanzie, relativi:
- a) a contratti di dispacciamento chiusi o risolti da almeno 12 mesi per le cause di cui rispettivamente agli articoli 13 e 15 del contratto di dispacciamento in prelievo o di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del contratto di dispacciamento in immissione⁸ di cui all’allegato A.26 del Codice di rete oppure per i quali non sia stato possibile risolvere il contratto per effetto di una norma in materia di crisi d’impresa;
 - b) al *settlement* mensile o alle partite economiche emergenti dalle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2, per i quali siano comunque verificate le condizioni di cui alla lettera a);
 - c) crediti anche oggetto di piani di rateizzazione purché le rate siano scadute da almeno 6 mesi e per i quali siano comunque verificate le condizioni di cui alla lettera a).
- 3.4 Al fine di minimizzare l’onere complessivo a carico del sistema elettrico, l’Autorità ritiene che, in analogia a quanto previsto nella regolazione vigente del servizio di trasporto dell’energia elettrica, qualora vi siano le condizioni e Terna intenda porre in essere attività dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto anche attraverso azioni di recupero del credito in sede stragiudiziale (e/o giudiziale) oltre che eventuali accordi transattivi, il credito ammissibile alla copertura sia determinato:
- al netto dei crediti recuperati con le suddette azioni,
 - al lordo degli oneri sostenuti per l’effettuazione delle stesse azioni.
- 3.5 L’Autorità intende, inoltre, prevedere che siano esclusi dalla copertura:
- a) gli importi relativi all’IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, Terna abbia titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuarne il versamento fino al momento dell’incasso ovvero a portarla in detrazione ai sensi degli artt. 19 e 26 del DPR n. 633/1972 a seguito di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose;
 - b) eventuali crediti per i quali sia maturata la prescrizione biennale ai sensi della normativa vigente per motivazioni riconducibili all’operato di Terna⁹.
- 3.6 Infine, eventuali importi recuperati successivamente, ad esempio nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato

⁸ Tali articoli disciplinano, rispettivamente, i casi in cui Terna ha la facoltà di risolvere il contratto e le tempistiche di risoluzione (articoli 13 del contratto di dispacciamento in prelievo e 14 del contratto di dispacciamento in immissione), la data di decorrenza e la durata del contratto nonché i tempi di recesso dallo stesso (articoli 15 del contratto di dispacciamento in prelievo e 16 del contratto di dispacciamento in immissione).

⁹ Ad esempio, ricadono nell’esclusione i conguagli riferiti a periodi superiori ai due anni che dipendano dalla ritardata messa a disposizione del dato di misura effettivo da parte di Terna e per cui si applicano le disposizioni in materia di prescrizione biennale.

preventivo, dovranno essere posti a riduzione dei crediti non recuperabili ammessi a copertura.

Modalità di copertura, nei confronti di Terna, dei crediti non recuperabili

- 3.7 Per le medesime motivazioni già evidenziate nelle deliberazioni 218/2018/R/eel e 206/2020/R/eel, in particolare l'attesa limitata entità degli importi dei crediti non recuperabili rispetto ai costi totali del dispacciamento, si ritiene non necessario istituire un apposito corrispettivo per la copertura dei medesimi crediti non recuperabili.
- 3.8 Si ritiene che:
- i crediti non recuperabili siano aggiunti alle voci di costo di cui all'articolo 44, comma 44.2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e trovino copertura tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. *uplift*). A seguito dell'entrata in operatività del TIDE i crediti non recuperabili troveranno copertura tramite il corrispettivo a copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 1-24.8 del TIDE;
 - eventuali importi recuperati successivamente da Terna, ad esempio nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali portate avanti nei confronti degli UdD insolventi, siano posti a riduzione del corrispettivo di cui al precedente alinea.
- 3.9 Dal punto di vista procedurale, si ritiene opportuno che Terna trasmetta all'Autorità, entro il 15 novembre di ogni anno, una relazione, finalizzata a verificare che siano state messe in atto tutte le attività finalizzate a minimizzare la propria esposizione e gli oneri connessi alle eventuali insolvenze, nella quale sono descritti:
- le circostanze in base alle quali si è determinato un credito non coperto dalle garanzie prestate dall'UdD e le attività messe in atto per recuperare i crediti non coperti dalle garanzie prestate;
 - l'ammontare dei crediti ritenuti non recuperabili per i quali sono già decorsi i termini di cui al paragrafo 3.3 e per i quali ritiene di trovare copertura a decorrere dall'anno successivo mediante il corrispettivo di cui al punto 3.8;
 - gli importi coperti tramite il corrispettivo di cui al punto 3.8 o eventualmente ancora da coprire, afferenti a crediti per i quali Terna aveva già indicato, nell'ambito delle relazioni degli anni precedenti, l'intenzione di procedere alla copertura mediante il corrispettivo di cui al punto 3.8;
 - gli importi recuperati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.6;
 - le tempistiche per la copertura dei crediti non recuperabili e il conseguente incremento previsto del corrispettivo di cui al punto 3.8.
- 3.10 Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione di cui al paragrafo 3.9 e salvo diverso avviso dell'Autorità, Terna potrà procedere alla copertura dei crediti non recuperabili indicati nella suddetta relazione mediante il corrispettivo di cui al

punto 3.8 a decorrere dal primo trimestre di riferimento utile e secondo le tempistiche comunicate.

- 3.11 Si ritiene opportuno, infine, prevedere che in fase di prima attuazione della disciplina regolatoria prevista dal presente provvedimento, in deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, il termine per l'invio della relazione di cui al paragrafo 3.9 possa essere fissato al 15 febbraio 2024.

- Q.1. Si concorda, in generale, con le modalità di identificazione dei crediti non recuperabili prospettate? Se no, perché?*
- Q.2. Si ritiene che le tempistiche di cui al paragrafo 3.3 siano sufficienti a definire il perimetro dei crediti non recuperabili (ammessi a copertura) e siano idonee a mantenere su Terna un adeguato incentivo finanziario al recupero dei crediti medesimi?*
- Q.3. Si concorda, in generale, con le modalità di copertura dei crediti non recuperabili prospettate? Se no, perché?*